

*Corte EDU, 6 maggio 2014, n. 62804/13, Durisotto c. Italia*

Fatto

Il ricorrente cittadino italiano, in qualità di tutore della figlia affetta fin dalla nascita da una patologia cerebrale degenerativa, adiva il Tribunale di Udine chiedendogli di ordinare alla Aosl di Brescia di somministrare alla figlia secondo il metodo Stamina cellule staminali alla figlia. Il decreto del 5 dicembre 2006 consentiva l'impiego di tale metodo, in mancanza di valide alternative terapeutiche, in casi di urgenza tali da mettere in pericolo la vita dei pazienti o di grave danno alla salute e in caso di grave patologia a rapida progressione.

Il tribunale nega però l'accesso a tele terapia sottolineando che « il decreto-legge n. 24/2013 aveva previsto una sperimentazione clinica del metodo «Stamina» per una durata di diciotto mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e rammentando che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 23671/11), il servizio sanitario nazionale garantiva l'accesso a cure o terapie soltanto nel caso in cui la loro validità e la loro efficacia terapeutiche fossero state testate ed approvate dagli organismi medico-scientifici, ai sensi delle normative nazionali applicabili.»

Diritto

Il ricorrente «lamenta l'impossibilità per sua figlia di accedere a una terapia che utilizza cellule staminali secondo il metodo «Stamina», al contrario di altre persone che si trovano in condizioni di salute simili alle sue» asserendo la violazione degli artt. 2, 8, 14 CEDU.

La Corte afferma che «nel caso di specie, anche ammettendo che la figlia del ricorrente si trovi in una situazione analoga a quella delle persone interessate dalle decisioni giudiziarie in causa, la Corte non può concludere che il rifiuto di autorizzare l'accesso di quest'ultima alla terapia «Stamina» sia stato discriminatorio nel senso sopra descritto. [...] ad oggi il valore scientifico del metodo in questione non è provato essendo tuttora pendente il procedimento giudiziario avviato da D.V. che ha ad oggetto la sperimentazione del metodo «Stamina». il fatto che alcuni tribunali interni abbiano autorizzato l'accesso a questa terapia ad altre persone che si trovano in uno stato di salute presumibilmente simile a quello della figlia del ricorrente non è da solo sufficiente per individuare una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione.»